

Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000 (sospensione fino al 16 dicembre 2000 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari).

**Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 dicembre 2000 “Modifica del saggio di interesse legale”.**

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

**Legge in data 14 dicembre 2000, n. 385 “Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo”.**

In deroga all'art. 6, c. 1, let. b) del decreto legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 683/1983, come sostituito dall'art. 4, c. 1 del decreto legislativo n. 503/1992 e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all'art. 2, c. 3 del citato decreto legislativo n. 503/1992 ed ai quali mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fermo restante il proprio limite di reddito, l'integrazione al trattamento minimo nella misura del 70% in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40% in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.

Ai soggetti di che trattasi, ai quali mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, ferme restando tutte le condizioni sopra esposte, è attribuita con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2002 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.

L'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non superare il limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione, eventualmente eccedente, è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia di reddito in cui si colloca.

Per le pensioni con decorrenza 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previdente disciplina.

L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.

**Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"**

Le disposizioni che interessano l'INPS sono le seguenti:

*Art. 2. Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.*

La fascia di reddito attualmente compresa nel primo scaglione è stata elevata da 15 a 20 milioni e sono state incrementate le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa.

Le aliquote IRPEF relative ai diversi scaglioni di reddito sono state ridotte per l'anno 2001 di 0,5 punti percentuali ad eccezione di quella applicabile al secondo scaglione che passa dal 25,5% al 24%, con conseguente riduzione dell'1,5%.

Sono previste ulteriori diminuzioni per gli anni 2002 e 2003.

Aumentano gli importi della detrazione per carichi di famiglia a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

La detrazione è stabilita nella misura di lire 552.000 per l'anno 2001 e di lire 652.000 a partire dall'anno 2002.

Tali importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

E' prevista una rimodulazione delle detrazioni sia per il lavoro dipendente, a favore delle fasce più basse di reddito rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, che per i redditi da lavoro autonomo o d'impresa.

L'ulteriore detrazione d'imposta prevista per i contribuenti che possiedono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta anche a coloro i quali sono titolari di redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000.

Sono previste modifiche alle detrazioni per i redditi minimi.

Per i contribuenti, al cui reddito complessivo concorrono il reddito dell'abitazione principale e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione di lire 300.000, se tale reddito non supera lire 9.100.000, di lire 200.000, se tale reddito supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000, e di lire 100.000, se tale reddito supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.

Per i contribuenti, al cui reddito complessivo concorrono il reddito dell'abitazione principale, il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante da assegni periodici percepiti in seguito a separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, spetta una detrazione di lire 400.000, se tale reddito non supera lire 9.100.000, di lire 300.000, se tale reddito supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000, di lire 200.000, se tale reddito supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000, e di lire 100.000, se tale reddito supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000.

Al fine di consentire, infine, un celere recupero dell'eventuale credito vantato dai sostituti di imposta in seguito alla restituzione ai lavoratori dipendenti e ai

pensionati, nella busta paga di novembre delle ritenute operate nel corso dell'anno 2000, fino ad un importo massimo di lire 350.000, di cui all'art. 3 del decreto-legge in data 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è sancita la legittimità dell'utilizzo di tale credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000 (*comma 10*).

*Art.3. Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonche' di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero.*

L'articolo prevede la possibilità, per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, di dichiarare, entro il 30 giugno 2001, redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati, imponibili in Italia.

Al comma 2 è previsto per l'anno 2001 che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia siano esclusi dalla base imponibile. Tali redditi devono comunque essere dichiarati in caso di richiesta di prestazioni agevolate alla pubblica amministrazione, ai fini della valutazione della situazione economica.

*Art. 4. Riduzione della aliquota IRPEG.*

L'aliquota Irpeg, applicabile sul reddito delle società di capitale e degli enti, commerciali e non commerciali, attualmente stabilita nella misura del 37% è ridotta al 36%, per i redditi del periodo d'imposta 2001 e, a decorrere dal periodo di imposta 2003, al 35%.

Conseguentemente, il credito d'imposta sui dividendi riconosciuto ai soci è ridotto al 56,25%, per gli utili distribuiti nel 2002 e nel 2003, al 53,85%, per gli utili distribuiti negli anni successivi (*comma 1*).

La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001, e' ridotta dal 98% al 93,5%; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, e' aumentata dal 98% al 98,5%; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, e' aumentata dal 98% al 99% (*comma 4*).

**Art.6. Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa.**

Dal 2001, per le società e gli enti commerciali che fruiscono dell'agevolazione per favorire la capitalizzazione delle imprese (c.d. DIT), consistente nella tassazione con aliquota ridotta di una parte del reddito, viene eliminato il vincolo attualmente previsto secondo cui l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo di tali soggetti non può essere inferiore al 27%, o, per le società che si quotano, inferiore al 20%.

**Art. 7. Incentivi per l'incremento dell'occupazione.**

E' prevista la concessione di un credito d'imposta per tutti datori di lavoro che incrementano la base occupazionale dei dipendenti assumendo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, nuovi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

La concessione di detto credito d'imposta è indipendente dalla localizzazione territoriale delle unità produttive aziendali.

Sono esclusi dall'agevolazione tutte le amministrazioni pubbliche.

Ai fini del credito d'imposta, le assunzioni devono riguardare lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, aventi le seguenti caratteristiche:

1. siano di età non inferiore a 25 anni;
2. non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap.

Il credito d'imposta non compete se non vengono osservati i contratti collettivi nazionali e se non vengono rispettate le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 626/1994.

L'incremento della base occupazionale si ritiene conseguito ogni qualvolta il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, rilevato in ciascun mese, risulti superiore alla media dei lavoratori dipendenti con il medesimo contratto occupati nel periodo che va dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000. Il credito d'imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato ed a tempo determinato risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il credito d'imposta è stabilito nella misura di Lire 800.000 per ciascun mese per ogni nuovo dipendente assunto.

Relativamente alle assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Tale credito è concesso, altresì, ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate l'anno.

Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

Per le piccole e medie imprese, con unità produttive situate in determinate aree svantaggiate del territorio nazionale, rimangono in vigore le disposizioni, di cui all'articolo 4 della legge n. 448/1998, relativamente alle assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000 e pertanto il credito d'imposta previsto potrà continuare ad essere utilizzato fino ad esaurimento.

Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel

citato articolo 4 della citata legge n. 448/1998, spetta, in aggiunta al credito disciplinato dal comma 1, un ulteriore credito d'imposta pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente.

*Art. 8. Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate.*

Alle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla stessa Commissione.

Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi ad esclusione dei costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio.

Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta. Esso non concorre né alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Irap.

Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

Il credito d'imposta è rideterminato, se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione e, nel caso in cui, i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, escludendo il costo dei beni anzidetti.

*Art. 9. Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale.*

Per i periodi d'imposta successivi al 2000, viene prevista la possibilità per gli imprenditori individuali e le società di persone di optare per la tassazione del reddito d'impresa con l'applicazione dell'aliquota stabilita per coloro i quali sono soggetti all'Irpef. L'imprenditore, i collaboratori familiari e i soci di tali società verranno tassati, con le stesse modalità dei soci di una società di capitali, solo per gli utili prodotti dall'impresa e dalla società di persone che essi percepiscono.

L'impresa individuale, così come la società di persone, viene configurata, in sostanza, come "soggetto" autonomo rispetto all'imprenditore (e ai soci) che, dunque, partecipa come socio di una società di capitali.

Da tale impostazione deriva l'applicabilità delle regole fiscali — opportunamente adattate — che disciplinano sia la tassazione delle società di capitali sia i rapporti di partecipazione agli utili.

*Art. 13. Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.*

Sono previste agevolazioni fiscali per le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa con forfetizzazione fiscale, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo e di impresa, per i primi tre anni dall'inizio dell'attività.

*Art. 14. Regime fiscale delle attività marginali.*

La disposizione prevede un regime fiscale agevolato in favore delle persone fisiche esercenti attività cosiddette "marginali" caratterizzate dalla realizzazione di ricavi e di compensi non superiori al limite massimo di 50 milioni di lire.

Per tali soggetti è previsto il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15% del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi degli artt. 50 e 79 del T.U delle imposte sui redditi.

Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari la posizione dei suddetti contribuenti è valutata tenendo conto dell'ammontare che costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposta sui redditi.

*Art. 16. Disposizioni in materia di base imponibile IRAP.*

Sono previste una serie di disposizioni in materia di determinazione della base imponibile dell'IRAP, apportando modifiche al decreto legislativo n. 446/97. E' introdotta, inoltre, una deduzione forfetaria dalla base imponibile fino a



concorrenza della stessa, diversamente articolata per i contribuenti che realizzano un valore della produzione netta fino a lire 350.300.000.

*Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti.*

Introduce una modifica al DPR n. 602/73 prevedendo la riscossione mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anche delle ritenute operate dagli enti pubblici, tra cui l'INPS. In questo modo si supera l'attuale procedura che prevede il versamento delle suddette somme tramite gli intermediari (*comma 4*).

*Art. 43. Dismissione di beni e diritti immobiliari.*

La disposizione prevede la sostituzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica nella presentazione alle Camere della relazione illustrativa sullo stato della dismissione dei beni e dei diritti immobiliari, in quanto i residuali programmi di dismissione immobiliare degli enti previdenziali pubblici sono attuati e coordinati dal Ministero del lavoro (*comma 1*).

Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi (*comma 4*).

Le disposizioni sono dirette a favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali da parte degli enti previdenziali cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 104/1996, attraverso la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o il bonario componimento al fine di conseguire un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito. Inoltre gli enti sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30

settembre 2000, purchè questi versino in unica soluzione e senza interessi l'80% delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali (*commi 11 e 12*).

E' stata abrogata la lettera c) del comma 109 dell'art.3 della legge n. 662/96 che prevedeva l'applicazione del diritto di prelazione e della garanzia del rinnovo del contratto di locazione nonché delle modalità di determinazione del prezzo di vendita, anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate (*comma 18*).

E' prevista la permanenza alle dipendenze degli enti previdenziali dei lavoratori addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dimessi (*comma 19*):

***Art. 47. Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.***

Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e' differito di ventiquattro mesi (31 dicembre 2003).

L'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.

***Art. 65. Semplificazione delle procedure.***

E' previsto uno snellimento delle procedure relative alle liquidazioni degli enti pubblici soppressi, nonché una serie di disposizioni dirette ad un migliore impiego di contributi comunitari.

**Art. 68. Gestioni previdenziali****commi 1 e 2,**

prevede l'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato nella misura di:

- 1.044 miliardi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, conseguenti alla rivalutazione dei trasferimenti di bilancio a copertura di ciascuna mensilità di pensione erogata dal FPLD, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione minatori e dall'ENPALS;
- 258 miliardi, ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge 20 dicembre 1997, n.449, derivanti dalla copertura degli oneri delle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222/84.

Conseguentemente determina in:

- 26.431 miliardi l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art.37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/89 da ripartire con la procedura della Conferenza dei Servizi tra le Gestioni previdenziali interessate;
- 6.531 miliardi il contributo ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97, da ripartire tra il FPLD e le Gestioni degli esercenti le attività commerciali e degli artigiani.

**commi 5 e7,**

Sono state inserite alcune norme di interpretazioni autentica che riguardano in particolare:

- la non applicazione delle disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per i contratti di formazione e lavoro (articolo 3, comma 6 della legge 863/84);
- le modalità di ripartizione, per il triennio 2000-2002, di ciascuna rata annuale del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, stabilito per fronteggiare maggiori esigenze finanziarie derivanti da specifiche regole già previste per i soppressi Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, pari rispettivamente a 1.350 e 150 mld. annui (articolo 41, commi 2 e 3 della legge n. 488/1999).

Tale contributo, infatti, va ripartito tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero di lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive risultanti a detta data.

*Art. 69. Disposizioni relative al sistema pensionistico.*

*commi 1 e 2,*

A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Con la stessa decorrenza, inoltre, viene meno la riduzione e/o il blocco dell'indicizzazione delle pensioni rispettivamente superiori a 5 o 8 volte il trattamento minimo.

*commi 3 e 4,*

a decorrere dal 1° gennaio 2001 le maggiorazioni sociali spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici che siano almeno ultrasessantenni ed in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge sono incrementate:

- di lire 100.000 mensili per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
- di lire 80.000 mensili per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
- di lire 20.000 per gli ultrasessantenni.

Le maggiorazioni sociali, nella misura prevista dalla norma, sono estese anche ai titolari di pensione a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

**comma 5,**

I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili.

Dal 1° gennaio 2001 decorrono sia gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici, che la rivalutazione dei contributi versati all'assicurazione facoltativa ed alla "Mutualità pensioni".

Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di "Mutualità pensioni" afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo.

**comma 6,**

E' previsto che ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23 della legge n.335/95, l'Ente previdenziale erogatore rilasci a richiesta degli interessati due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con quello retributivo. La predetta opzione non può essere esercitata prima del 1° gennaio 2003.

**comma 7,**

Le norme in materia di determinazione della retribuzione pensionabile di cui all'articolo 7 della legge n. 638/83 non si applicano ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.

**comma 9,**

Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale per i lavoratori con attività discontinua, stagionale a tempo parziale e per i lavoratori iscritti alla Gestione dei "parasubordinati", attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, e' istituito, presso l'INPS, un apposito Fondo.

Tale Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

*comma 10,*

Sono ripristinati i requisiti per la concessione della prosecuzione volontaria di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 47/1983 in favore dell'assicurato che possa far valere nell'Assicurazione generale obbligatoria uno dei requisiti previsti di effettiva contribuzione (5 anni), qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi.

*comma 11,*

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso, di cui al comma 9, agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione estendendo le predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori "parasubordinati".

*comma 12,*

E' abrogata la norma dell'articolo 37, c. 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il comma 1 dell'articolo in parola prevedeva un contributo di solidarietà del 2 per cento a carico dei trattamenti pensionistici, sulla quota eccedente il massimale annuo, di cui all'art. 2, c. 18, legge n. 335/1995.

Il comma 2 abrogato disponeva:

- la confluenza dei contributi nell'apposito Fondo delle entrate del bilancio dello Stato, costituito per la formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo;
- l'emanazione di un decreto, di cui all'art. 9, c. 3, della legge n. 196/1997, con cui venivano stabilite modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione;
- l'applicazione delle disposizioni sopraindicate, in quanto compatibili, anche a periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori "parasubordinati";

*comma 13,*

La norma prevede, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, venga stabilita la misura di retribuzione convenzionale di riferimento alla quale i lavoratori temporanei possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui hanno percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale.

*comma 16,*

E' previsto che gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne, la predetta attività può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose.

*comma 18,*

La disposizione consente ai pescatori che esercitano la piccola pesca e che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati, possono effettuare i versamenti ad integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto, in deroga alle norme sulla prescrizione di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995.

*Art. 70, Maggiorazioni.*

Sono riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alcune provvidenze in favore dei titolari di assegno, pensione sociale e invalidi civili, nonché ai titolari di pensioni il cui importo non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In particolare è prevista:

- in favore dei titolari di assegno o pensione sociale una maggiorazione di lire 25.000 mensili per coloro che hanno un'età inferiore ai 75 anni e di lire 40.000 mensili per coloro che hanno pari o superiore a 75 anni. Per i titolari di pensione sociale il suddetto beneficio è concesso ad incremento della maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988;  
Lo stesso beneficio si estende in favore anche dei titolari di trattamenti relativi agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età pari o superiore a 65 anni;

- in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, una maggiorazione di lire 20.000 mensile della pensione o assegno di invalidità;
- in favore dei soggetti titolari di uno più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché forme pensionistiche obbligatorie, di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e successive modificazioni, un importo aggiuntivo di lire 300.000 annue da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità.

Qualora i soggetti non risultino titolari di pensioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente incaricato per l'erogazione dell'importo aggiuntivo che provvede nei termini e nelle modalità di cui sopra.

In tutte le suddette situazioni la corresponsione dei benefici in parola è condizionata al possesso di particolari requisiti reddituali.

#### *Art. 71. Totalizzazione dei periodi assicurativi*

La norma prevede che al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni.

In tali casi, ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.

Tali trattamenti costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo più elevato.